



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento

Gestione Centro di Raccolta Comunale

Indice

Art. 1 – Campo di applicazione	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione.....	4
Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta.....	4
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento	5
Art. 7 – Rifiuti conferibili	5
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili.....	6
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti / incentivi a favore di cittadini virtuosi.....	8
Art. 10 – Orario di apertura.....	9
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti	9
Art. 12 – Modalità del conferimento.....	9
Art. 13 – Riutilizzo di beni usati.....	10
Art. 14 – Altre norme di comportamento.....	10
Art. 15 – Cooperazione del gestore	10
Art. 16 – Danni e risarcimenti	11
Art. 17 – Controllo del Comune	11
Art. 18 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	11
Art. 19 – Divieti	12
Art. 20 – Sanzioni	12
Art. 21 – Rinvio normativo	13
Art. 22 – Periodo transitorio.....	13

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 08.04.2008 così come modificato dal DM 03.05.2009, i Centri di Raccolta comunali ed intercomunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e , per frazioni non recuperabili, smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. I centri di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento necessario ed imprescindibile a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando sempre un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 3 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro Comunale (o intercomunale) di raccolta dei rifiuti urbani:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o di trattamento.
 - b) **Detentore:** produttore dei rifiuti o chi li detiene
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta. Di norma è il soggetto che gestisce anche i servizi di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio comunale;
 - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti

in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", modificato con DM 03.05.2009.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il **Centro di Raccolta Comunale** deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme vigenti con particolare riferimento al DM 08/04/2008 e s.m.i. che specificamente tratta l'argomento.
2. Nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e secondo quanto previsto dal Disciplinare dei servizi, il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - d) salvaguardare l'ambiente;
 - e) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - f) compilare e registrare in un archivio elettronico e/o cartaceo, le cui risultanze sono periodicamente trasmesse all'Ente comunale, i conferimenti effettuati presso il Centro stesso da parte di tutte le utenze;
 - g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
 - h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso gli stessi prestatori di lavoro.
3. Il gestore è unico responsabile del corretto smaltimento dei reflui provenienti dal centro di raccolta nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta

1. Il Gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta e ad informare a riguardo lo stesso Comune.
2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto ad espletare la sua funzione nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando inoltre tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto ed all'utente;
3. In mancanza della predetta nomina, il Responsabile tecnico risultante dall'iscrizione all'Albo Gestori, sarà automaticamente anche Responsabile del Centro di Raccolta.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:

1. Alle utenze domestiche residenti o domiciliati nel Comune di Sorrento;
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti comunale della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. L'accesso è consentito previa presentazione della tessera sanitaria o del codice fiscale, attraverso i quali è possibile accedere alla verifica dell'iscrizione al ruolo della tassa o tariffa;
3. Le utenze non domestiche, purché con almeno sede operativa nel territorio comunale, iscritti tra i contribuenti comunale della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Possono accedere al Centro di Raccolta le utenze residenti in altri Comuni che abbiano diritto a conferire presso lo stesso Centro in virtù di normative nazionali vigenti. (a titolo di esempio per le utenze titolate al trasporto dei RAEE) o accordi con il gestore previa autorizzazione comunale.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Il Centro di Raccolta - ai sensi del DM 08.04.2008 - può accettare le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice EER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*

15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

Tabella 1- Tipologia di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

- Le tipologie effettivamente conferibili vengono indicate dal gestore in maniera chiara, attraverso i canali informativi previsti (cartellonistica, sito internet, ecc.), secondo quanto previsto dal Disciplinare dei Servizi (Piano Economico Finanziario) annualmente approvato dall'Ente comunale tenendo debito conto delle potenzialità del Centro stesso.
- Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice EER indica la natura pericolosa del rifiuto.
- Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento esclusivamente delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri di assimilazione.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

- Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
- Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Quantità limite annua (kg)	Costo*
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite	Gratuito
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite	Gratuito
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite	Gratuito
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite	Gratuito
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite	Gratuito
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite	Gratuito
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	5	oneroso
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite	Gratuito
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite	Gratuito
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Nessun limite	Gratuito
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite	Gratuito
12. solventi	20 01 13*	0	oneroso
13. acidi	20 01 14*	0	oneroso
14. sostanze alcaline	20 01 15*	0	oneroso
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	0	oneroso
16. pesticidi	20 01 19*	0	oneroso
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Nessun limite	Gratuito
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Nessun limite	Gratuito
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	Nessun limite	gratuito
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	Nessun limite	gratuito
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	0	oneroso
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	0	oneroso
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	0	oneroso
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	5	oneroso
25. batterie e accumulatori al piombo	20 01 33*, 20 01 34	Nessun limite	gratuito

derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche			
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	500	oneroso
27. rifiuti plastici	20 01 39	500	oneroso
28. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite	gratuito
29. sfalci e potature	20 02 01	500	oneroso
30. ingombranti	20 03 07	500	oneroso
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	Nessun limite	gratuito

Tabella 2: Limiti quantitativi utenze domestiche ed oneri di conferimento

(*) il conferimento oltre i limiti indicati in tabella 2 diviene a titolo oneroso, applicato sulla parte eccedente rispetto alla fascia gratuita (annua) per le utenze domestiche e su tutto il conferimento per le utenze non domestiche.

Le tariffe sono fissate annualmente in base ai costi di smaltimento di gestione ed amministrativi. In mancanza di specifica tariffa per particolari tipologie di rifiuti, sarà cura del Gestore predisporre apposito preventivo a carico dell'utente. Nessun costo dovrà essere a carico del Comune.

- Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati di cui alla Tabella 1 che risultano "con nessun limite quantitativo" da parte delle utenze domestiche. Per quelle aventi limiti quantitativi le utenze non domestiche potranno conferire solo ed esclusivamente a titolo oneroso, previo convenzionamento. Per le restanti tipologia (quelle a limite zero) non è ammesso alcun conferimento, anche previo pagamento.
- A prescindere dalle quantità annue e dalle tipologie ammesse, ogni singolo conferimento giornaliero non può eccedere i valori di cui alla seguente tabella:

Parametro	Limite
Peso rifiuto	Non superiore a kg 200 per singolo pezzo
Numero di pezzi	Non superiore a n° 3 pezzi per singolo conferimento
Ingombro	Lato maggiore non superiore a 2,5 metri
Frequenza	Non inferiore a 30 giorni

Tabella 3: limiti quantitativi

E' possibile comunque l'accettazione di quantità eccedenti i suindicati limiti previo accordo direttamente con il Gestore.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti / incentivi a favore di cittadini virtuosi

1. Il gestore deve prevedere la pesatura dei rifiuti in ingresso per le utenze domestiche anche al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti. Il Gestore deve inoltre provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti in uscita.
2. Con regolamento adottato dal Gestore e comunicato al Comune potranno essere previsti incentivi a favore dei cittadini virtuosi che utilizzano il Centro di Raccolta per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Art. 10 – Orario di apertura

1. Il Centro di raccolta deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri tre giorni la settimana e per almeno quattro ore al giorno, ed almeno un giorno di pomeriggio per due ore;
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento dal Gestore e comunicati all'Ente. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura dello stesso Gestore oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Presso il Centro di Raccolta non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera sanitaria o altro tessera prevista per il riconoscimento dell'utente ai fini della verifica dell'iscrizione al ruolo della tassa o della tariffa;
 - b) le utenze non domestiche che conferiscono, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla norma, sono tenute ad esibire l'apposita scheda consegnata o in alternativa copia della convenzione.
2. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
3. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del

- rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
 5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
 6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Riutilizzo di beni usati

1. Ai sensi dell'art. 180-bis del D.Lgs 152/2006, il Comune individua all'interno del Centro di Raccolta, nella zona coperta i seguenti spazi:
 - a) un apposito spazio per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
 - b) uno spazio dedicato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.
2. Il gestore è tenuto ad indicare con apposita cartellonistica tali spazi e evidenziare la data di deposito, in maniera che i beni usati depositati permangano in tali spazi al massimo per 30 giorni dalla data stessa di deposito.

Art. 14 – Altre norme di comportamento

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 15 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
- b) trasmettere al Comune una relazione trimestrale sulle attività svolte;
- c) tenere un registro dei reclami espressi dai soggetti conferenti;
- d) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 che sarà presentata dallo stesso gestore;
- e) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e smi

Art. 16 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde in alcun caso dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 17 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue gli eventuali controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 18 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, salvo quanto previsto nel Disciplinare dei servizi (Piano Finanziario) concordato annualmente dall'Ente comunale con il Gestore. Il Comune delega tutti gli adempimenti di compilazione e firma dei formulari e/o gestione informatica prevista direttamente al Gestore.
2. Il gestore è tenuto a comunicare al Comune l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto nelle Convenzioni e nei Disciplinari dei servizi concordati dall'Ente comunale con il Gestore.
4. Il Comune può delegare il Gestore a stipulare con impianti e/o ditte autorizzate convenzioni per la gestione di specifici rifiuti. Le modalità andranno previste nel Disciplinare dei servizi (Piano Finanziario).

5. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione, nonchè consentire ogni controllo e verifica di sorta.

Art. 19 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati all'interno dei contenitori siti nel Centro di Raccolta;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 20 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

<u>Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati</u>			
Minimo e massimo	p.m.r.	Recidiva anno solare	p.m.r.
da € 50 a € 300	€ 100,00	da € 75 a € 375	€ 125,00
<u>Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito</u>			
Minimo e massimo	p.m.r.	Recidiva anno solare	p.m.r.
da € 100 a € 450	€ 150,00	da € 150 a € 495	€ 165,00
<u>Scarico rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente regolamento</u>			
Minimo e massimo	p.m.r.	Recidiva anno solare	p.m.r.
da € 50 a € 300	€ 100,00	da € 75 a € 375	€ 125,00
<u>Asporto di rifiuti depositati all'interno dei contenitori posti all'interno del Centro di Raccolta</u>			
Minimo e massimo	p.m.r.	Recidiva anno solare	p.m.r.
da € 100 a € 450	€ 150,00	da € 150 a € 495	€ 165,00

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 21 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia;

Art. 22 – Periodo transitorio

1. Il gestore del Centro di Raccolta, per quanto di sua competenza, ha tre mesi di termine per adeguare i propri servizi a quanto previsto nel presente regolamento, fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa superiore.
